

N. 17702/2018 R.G.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,**  
**PROTEZIONE INTERNAZIONALE E**  
**LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dr. Antonio Costantini - Presidente  
dr. Valentina D'Aprile - Giudice  
dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice rel.

nel procedimento recante n. **177702/2018** r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso *ex art. 35 bis* d. lgs. n. 25/2008, depositato in data 11.12.2018 da

[REDACTED], nato il [REDACTED], in Nigeria rappresentato e  
difeso dall'avv. Mariagrazia Stigliano, giusta mandato in atti;

*-ricorrente-*

Contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL**  
**RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI**

*-resistente-*

*e con l'intervento della*

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI**

dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 14.05.2021, celebrata ai sensi dell'art.221, comma 4, DL 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge 77/2020, esclusivamente mediante lo scambio ed il deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;

verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;

all'esito dell'attività istruttoria;

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

I- Il ricorrente, cittadino nigeriano, proveniente dalla città di Uromi, nell'Edo State, ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari in data 09.08.2018 e notificatogli in data 03.12.2018, contenente il diniego dell'istanza di protezione internazionale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, in via principale, il diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi dell'art.2 d.lgs. 251 del 2007, in via gradata della protezione sussidiaria ex art. 14 d.lgs. 251/2007 e, in via estremamente gradata, di quella umanitaria in virtù degli artt. 5 e 19 d.lgs. n. 286/1998 o dell'asilo politico di cui all'art. 10. Co. III, Cost.

I.2-Con decreto del 21.12.2018, regolarmente comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento, è stata fissata l'udienza di comparizione del 11.04.2019, regolarmente tenutasi con la presenza del difensore del ricorrente, come attestato dal verbale di udienza in atti.

I.3- Il Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari si è costituito, a mezzo di proprio funzionario, con memoria difensiva depositata telematicamente in data 18.01.2019, insistendo per il rigetto della domanda di protezione internazionale con integrale conferma dell'impugnato provvedimento di diniego.

I.4- Il Pubblico Ministero non è intervenuto né ha evidenziato la sussistenza di ragioni ostative rispetto all'accoglimento dell'istanza di protezione.

II.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, il difetto e/o apodittività della motivazione, l'inadeguata istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.

II.2-Nel merito, il ricorso, essendo parzialmente fondato, deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione.

II.3-Secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del d.lgs. n. 251/2007, requisito essenziale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale, diretta nel paese d'origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Il richiedente la protezione internazionale in alcuna delle forme anzidette è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.

Qualora tuttavia taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti

gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione plausibile della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass. S.U. n. 27310/2008). In altre parole, allorquando l'onere della prova non sia stato assolto dal richiedente la protezione internazionale per motivi ritenuti in qualche misura "meritevoli" dal legislatore (art. 3, co. 5, d. lgs. n. 251/2007), il giudice non può *sic et simpliciter* accogliere l'istanza, ma è comunque chiamato a valutare la fondatezza dei relativi presupposti sostanziali alla stregua di una valutazione probabilistica da compiersi in forza non di mere ipotesi astratte o congetturali, ma in base alle condizioni concrete esistenti nel paese d'origine dello straniero, la cui sussistenza deve pur sempre essere dimostrata dall'istante, quanto meno in termini di prova logica o circostanziale, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente, il quale per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (tra le altre, Cass. n. 26278/2005, n. 18353/2006, n.26822/2007).

Venendo alle risultanze di causa, va, anzitutto, evidenziata l'irrilevanza dell'audizione diretta dell'istante, il quale ha prodotto in causa il verbale delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell'invocata protezione, coerentemente ai principi affermati dalla Corte di Giustizia UE con la decisione del 26/7/2017, in C- 348/2016. In particolare, nell'interpretare la direttiva 2013/32 (*Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*), la Corte di Giustizia ha colto la stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede, nel corso della quale deve essere data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, a norma dell'articolo 14 della direttiva citata; sicché, posto che il verbale o la trascrizione del colloquio personale con un richiedente, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, deve essere reso disponibile unitamente al fascicolo, il contenuto di tale verbale o di tale trascrizione rappresenta un importante elemento di valutazione per il giudice competente all'atto dell'esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la decisione.

Ne discende che l'audizione non costituisce, in linea generale, un obbligo procedurale, ma il relativo espletamento si presta ad essere vagliato dal giudice alla luce del suo obbligo di procedere all'esame completo ed *ex nunc* contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente.

In ogni caso, nel caso concreto, la richiesta di audizione non è fondata in quanto non avanzata dal ricorrente mediante indicazione specifica dei punti su cui avrebbe voluto essere sentito per rendere eventuali chiarimenti né detta audizione appare necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivoltegli in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della sua vicenda (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: “E’, in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un’istanza di quest’ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici... Il giudice non deve provvedere all’audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l’audizione del richiedente”; conforme Cass. N. 8931/2020).

II.4-Nella specie, il ricorrente, cittadino nigeriano, nato nella città di \_\_\_\_\_ nell’Edo State, orfano di entrambi i genitori, figlio unico, con sette anni di istruzione scolastica ed occupato nel proprio Paese come autista di camion, ha fondato la domanda di protezione sulla circostanza di non poter fare ritorno in Nigeria, in parte per ragioni economiche<sup>1</sup> ed in parte perché minacciato di morte dall’uomo, che prestandogli del denaro, gli aveva consentito di raggiungere la Libia prima di partire per l’Italia.

In particolare, nel corso dell’audizione svoltasi dinanzi all’autorità amministrativa resistente il migrante, dopo aver premesso di essere orfano di entrambi i genitori, morti a causa *degli spiriti maligni*, il migrante ha raccontato di essere cresciuto con degli amici della defunta madre, i quali lo maltrattavano impedendogli di andare a scuola e costringendolo a guadagnarsi da vivere vendendo l’acqua per le strade della città.

Successivamente il ricorrente, dopo aver trovato lavoro presso un privato come autista di camion, ed aver definitivamente abbandonato la famiglia adottiva, a causa sia delle ristrettezze economiche in cui versava sia dei ripetuti maltrattamenti subiti dal patrigno, recatosi a Lagos per cercare migliori opportunità lavorative, che, tuttavia non si palesavano, entrava in contatto con un trafficante di esseri umani che gli proponeva di cercare fortuna in Libia, prestandogli i soldi per il viaggio, che il ricorrente gli avrebbe successivamente restituito con il denaro guadagnato in quel Paese.

Giunto in Libia, dopo essere stato sequestrato, insieme ad altri connazionali, dagli *Asma Boys* ed essere, dopo alcuni giorni di prigionia, riuscito insieme ad altri detenuti a fuggire dal luogo ove

---

<sup>1</sup> Nel verbale dell’audizione del 31.01.2018 (pag.8) ha dichiarato di non avere in Nigeria un posto dove andare.

era recluso, incontrava sulla via di fuga un signore che dopo, avergli offerto rifugio a casa sua, gli consentiva di lavorare per conto di alcuni arabi.

Dopo aver accumulato il denaro necessario il ricorrente, messosi in contatto con dei trafficanti, si imbarcava per l'Italia, raggiungendo la penisola il 22.05.2017 allorquando era ancora minorenne.

Al termine dell'audizione l' [REDACTED] ha raccontato di non poter fare ritorno in Nigeria in quanto, per un verso, non avrebbe un posto dove andare e, per altro, verso rischierebbe di essere ucciso dal signore che gli aveva prestato il denaro per partire per la Libia.

Orbene è evidente che, a prescindere dai dubbi sulla veridicità e sull'attendibilità delle dichiarazioni del ricorrente, come manifestati dalla Commissione resistente nell'impugnato provvedimento di rigetto, la vicenda *de qua* risulta, già in astratto, non suscumbibile nelle ipotesi persecutorie per motivi di appartenenza razziale, religiosa, per orientamento sessuale, per motivi politici previsti dall'art.1 della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 7 del d.lgs. n°251 del 2007 per il riconoscimento dello *status di rifugiato*.

Il ricorrente, infatti, ha legato la vicenda migratoria al pericolo di essere ucciso da un ignoto signore, colui che gli aveva finanziato il viaggio per la Libia che, essendo un soggetto privato non è inquadrabile non è inquadrabile in quelli previsti dalle lett. a) e b) dell'art. 5 del citato d. lgs. né tantomeno è invocabile la lett. c) della summenzionata disposizione posto che il richiedente non ha mai dichiarato di essersi rivolto alle autorità di polizia per chiedere protezione.

Il Tribunale osserva, altresì, che le minacce di morte, oltre ad essere descritte in maniera assolutamente generica, difettano, in ogni caso, anche del requisito dell'attualità avendo lo stesso ricorrente dichiarato nel corso dell'audizione di non essere stato più contattato dall'ignoto persecutore e risultando, pertanto, inverosimile che ove il ricorrente venisse rimpatriato possa continuare ad essere perseguitato per fatti risalenti al 2016.

Per quanto riguarda, infine, il transito libico si rileva che l'esposizione risulta intrinsecamente inattendibile per l'estrema genericità ed indeterminatezza dell'esposizione e per l'inverosimiglianza del racconto, non apparendo, in particolare, credibili, le circostanze legate alla fuga dal luogo di reclusione, avvenuta rompendo i cancelli, senza destare l'intervento dei sequestratori, nonché quelle relative all'intervento salvifico di un ignoto benefattore, che avrebbe dato asilo al ricorrente consentendogli, inoltre, di lavorare per potersi pagare il viaggio per l'Italia, conosciuto casualmente sul tragitto percorso per fuggire dai sequestratori.

Non essendovi, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 7 del d.lgs. n°251 del 2007, l'istanza di riconoscimento dello *status di rifugiato* non merita accoglimento.

III.- Non sussistono, neppure, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 2 lett. g) e 14 del d.lgs. 251/2007 prevista in favore del cittadino straniero, che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, costituito alternativamente a) dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Come evidenziato dalla giurisprudenza europea (cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji) *“la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”*. Inoltre, è stato precisato nella menzionata decisione giurisdizionale che *“qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso”* non è tale da raggiungere un livello talmente elevato da far emergere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe a causa della sua sola presenza sul territorio un rischio effettivo di subire una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona, grava sul ricorrente quantomeno allegare – al fine del successivo approfondimento istruttorio ufficioso – gli elementi peculiari della sua situazione personale idonei a dimostrare il rischio che egli possa essere colpito specificamente.

Orbene, posto che né in sede amministrativa né nel corso del presente giudizio è stato posto in contestazione che il ricorrente, proviene da una città ubicata nell'Edo State,, collocato nell'area centrale del Paese, in proposito, lo stato delle informazioni attualmente disponibili circa il livello di insicurezza e di violenza nell'area territoriale di riferimento non consente di ravvisare un conflitto armato interno di intensità tale da esporre indiscriminatamente qualsivoglia civile a rischio di danno grave alla persona o alla propria incolumità.

Sebbene, dai più recenti rapporti provenienti da fonti nazionali ed internazionali di sicura affidabilità, la Nigeria viva attualmente una situazione socio-politica di estrema instabilità che, tenuto anche conto della elevata povertà di gran parte della popolazione, minaccia *“in termini di astratta potenzialità futura”* l'incolumità fisica e la vita stessa di buona parte della popolazione, il rischio concreto può dirsi attualizzato con portata circoscritta alle sole aree del nord/nord-est del Paese e a talune limitate zone del centro- sud e del sud del Paese, quali ad esempio le aree in prossimità di Lagos e Abuja.

In particolare come risulta dalla consultazione del più recente report disponibile sul sito del Ministero degli Affari Esteri, “*viaggiare Sicuri*”, aggiornato al 17.05.2021 ed in corso di validità<sup>2</sup> si legge che poiché l’attività del gruppo terroristico di Boko Haram risulta concentrata prevalentemente nel Nord Est del Paese si raccomanda di “*limitare allo stretto necessario i viaggi nel Paese e si sconsigliano assolutamente i viaggi nel nord-est (Stati del Borno, Yobe e Adamawa), dove opera il gruppo terroristico Boko Haram e nello Stato di Zamfara, interessato da banditismo diffuso.*”

*Tenuto conto del forte peggioramento della situazione di sicurezza nel Sud-Est del Paese, sono fortemente sconsigliati tutti gli spostamenti negli Stati di Imo, Anambra ed Abia”.*

Anche il rapporto annuale di Amnesty International 2019/2020<sup>3</sup> sottolinea che l’elevato rischio di insicurezza è circoscritto all’area collocata a nord-est del Paese, dove “*Tra novembre 2019 e aprile 2020, i nostri ricercatori hanno intervistato oltre 230 persone colpite dal conflitto, tra le quali 119 che, quando hanno subito gravi crimini da parte di Boko haram, delle forze militari nigeriane o di entrambi, erano minori. Il gruppo includeva anche 48 minori che erano stati in regime di detenzione militare per mesi o anni, oltre a 22 adulti che erano stati arrestati insieme ai loro figli.*”

*I minori sono uno dei gruppi più colpiti dalle atrocità di Boko haram, perpetrate su grandi aree della Nigeria nord-orientale per circa un decennio. Il gruppo armato ha fatto ampio ricorso ad attacchi a scuole, rapimenti di massa, reclutamento e utilizzo di bambini soldato, matrimoni forzati di ragazze e giovani donne, che per il diritto internazionale sono tutti crimini.*

*Questo modello di crimini è ben noto per via di casi di grande rilievo come il rapimento di centinaia di studentesse a Chibok nel 2014. Tuttavia, la portata dei rapimenti è stata ampiamente sottovalutata e con grande probabilità raggiunge le migliaia. Boko haram continua a costringere genitori a consegnare ragazzi e ragazze, sotto minaccia di morte. Continua a “sposare” dietro costrizione bambine e giovani donne. E continua a uccidere le persone che cercano di scappare.*

*I minori nelle aree sotto il controllo di Boko haram sono stati sottoposti a torture, come fustigazioni e altre violenze, oltre a essere costretti ad assistere a esecuzioni pubbliche e ad altre brutali punizioni”.*

*Boko Haram ha effettuato almeno 65 attacchi provocando 411 morti civili e ha rapito almeno 73 persone. Sedici donne, tra cui 10 poliziotte, sono state rapite a giugno quando Boko Haram ha teso un agguato a un convoglio scortato dall’esercito sulla strada Maiduguri-Dambo. A luglio, Boko Haram ha teso un’imboscata a un gruppo di cercatori d’olio in un villaggio di Magumeri. Tre lavoratori del petrolio sono stati rapiti e almeno altre 40 persone sono state uccise, inclusi soldati e*

<sup>2</sup> <http://www.viaggiasesicuri.it/country/NGA>

<sup>3</sup> <https://www.amnesty.org/en/countries/africa/nigeria/report-nigeria/>

*membri della Joint Task Force civile. Il 6 maggio, 82 studentesse Chibok, rapite nel 2014, sono state rilasciate dai combattenti di Boko Haram in un accordo di scambio; 113 ragazze sono rimaste in cattività. A novembre, sei contadini del villaggio di Dimge a Mafa sono stati rapiti e decapitati”.*

L'assenza di una situazione di conflitto armato generalizzato, tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria nella zona centrale della Nigeria, nota come la cosiddetta “*Middle Belt*” è confermata anche dalla Guida del Paese, pubblicata nel febbraio del 2019<sup>4</sup> dallo European Asylum Support Office nella quale l'Edo State viene espressamente inseriti tra quei “*Territori in cui la violenza indiscriminata ha luogo a un livello così basso che, in generale, non vi è il rischio reale che un civile subisca personalmente violenza indiscriminata ai sensi dell'articolo 15, lettera c)*”

Acclarato, pertanto, che alla luce delle accreditate fonti citate, con particolare riferimento allo Stato di provenienza del ricorrente (Edo State) non è rilevabile un livello di violenza di diffusività tale da risultare indiscriminata al punto e da esporre qualsivoglia persona al rischio di un danno grave alla propria vita e all'incolumità personale derivante dalla mera presenza sul territorio dello Stato, e che l' [REDACTED] non ha fornito peculiari e specifici elementi, relativi alla propria vicenda personale, da cui possa desumersene un diretto coinvolgimento nei conflitti che interessano il Paese, la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007, essendo infondata, deve essere rigettata

IV.- È, invece, meritevole di accoglimento nemmeno la subordinata istanza di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Giova premettere che, di recente, il legislatore è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia, attraverso il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (“*Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*”), convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n.173.

Il precedente statuto regolatore della protezione umanitaria risulta essere sostanzialmente riconfermato, nei suoi aspetti più significativi, dall'art. 1, co. I, lett. A) del d.l. 130/2020, il quale ha riscritto l'art. 5, co. 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 inserendo l'inciso «*fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*».

---

<sup>4</sup> [https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country\\_Guidance\\_Nigeria\\_2019\\_IT.pdf](https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Nigeria_2019_IT.pdf)

Con il successivo articolo 1, comma 1, lettera e) è stata, invece, approvata una modifica alla formulazione letterale dell'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, stabilendo che: «*Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine*».

In questi casi, in forza del comma 1.2 all'art. 19 del Testo Unico (anch'esso introdotto dal D.L. n. 130/2020), allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione – di cui ai commi 1 e 1.1 del medesimo articolo 19 – ed a cui non sia accordata la protezione internazionale o che abbia presentato domanda di permesso di soggiorno, sarà rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Il legislatore ha, in tal modo, conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Cost. attraverso una regolamentazione di dettaglio rispettoso sia dei vincoli costituzionali, quali i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali di cui all'art. 117, comma 1, Cost., sia degli articoli 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Ha, inoltre, valorizzato i risultati raggiunti dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).

Ed è, inoltre, in sostanziale linea di continuità con l'assetto così ripristinato, è stato ampliato l'ambito oggettivo di applicazione del principio di *non refoulement*.

L'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (*"Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili"*), infatti, ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale al principio - di diritto internazionale convenzionale - di *non refoulement*, sancito in modo espresso da numerose fonti sovranazionali (ad esempio, nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo *status* dei rifugiati, nell'art. 3 della

Convenzione di New York del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, nell'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nell'art. 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

La Corte di Cassazione ha condiviso tale interpretazione, statuendo che l'art. 19, comma 1, "*individua la situazione che impone il divieto di espulsione e respingimento (e che pertanto legittima il diritto al soggiorno per un motivo che non può non definirsi di natura umanitaria)*" in relazione a tutte le situazioni in cui sia in gioco la tutela dei diritti umani fondamentali (cfr. Cass., n. 3898/2011).

Tale pronuncia ha delineato l'ambito di applicazione del divieto di espulsione e respingimento, chiarendo in maniera puntuale che al suo interno vengono ricomprese anche situazioni diverse da quelle corrispondenti alle qualificazioni offerte dalla Convenzione di Ginevra nonché dall'ordinamento euro-unitario tramite la protezione sussidiaria, ribadendone, così, la natura di norma "di cornice" con funzione residuale; tale funzione è stata altresì ribadita dalla Circolare del Gabinetto del Ministro dell'interno del 18.12.2018, secondo la quale la protezione speciale è "*connessa all'impossibilità di sottoporre lo straniero a espulsione o respingimento (articolo 32 comma 3 del d.lgs. n.25/2008 in materia di procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale), in attuazione del cosiddetto principio di non-refoulement (articolo 19, comma 1 e 1.1 TUI)*".

In aggiunta, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si ricava il principio di diritto in base al quale l'obbligo di *non refoulement* è destinato ad accogliere nel suo ambito di applicazione *ratione materiae* quelle situazioni in cui lo straniero, in caso di rimpatrio, subirebbe una violazione grave dei suoi diritti fondamentali ed in particolare di quelli tutelati dall'art. 3 della CEDU (rubricato "*Divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti*") ai sensi del quale "*nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani o degradanti*" e ciò indipendentemente dalla circostanza che possa essergli riconosciuta qualsivoglia forma di protezione internazionale (così, *ex multis*, D. c. Regno Unito, 30240/96, sentenza del 2.5.1997; Salah Sheek c. Paesi Bassi, 1948/08, sentenza dell'11.1.2007; M.S.S. c. Belgio e Grecia, 30696/09, sentenza della Grand Chambre del 21.1.2011; Paposhvili c. Belgio, 41738/10, sentenza della Grand Chambre del 13.12.2016).

Tale chiave interpretativa è stata fatta propria anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale ha in più occasioni affermato che in base al principio di *non-refoulement* "*nessuno può essere allontanato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti*" (così CGUE, sentenza del 18.12.2014, causa C-542/13, M' Bodj, par. 38; in senso conforme v., tra gli altri, CGUE, sentenza del 18.12.2014, causa C-562/13, Abdida, par.46).

Tanto chiarito, con specifico riferimento alla disposizione novellata, il Collegio ritiene che sia ravvisabile una sostanziale continuità con la disciplina della protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, (anche alla luce della lettura offertane dalla consolidata giurisprudenza), nella formulazione antecedente alla riforma introdotta con l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del D.L. n.

113/2018, convertito in legge n. 132/2018, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (*ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. I, 13.10.2020, n. 22057).

Il rilascio del permesso di soggiorno, infatti, presuppone l'allegazione di un diritto assoluto meritevole di protezione e di circostanze dalle quali desumere che il ricorrente subirebbe certamente pregiudizio in Patria.

A tal proposito la Corte di Cassazione, dopo aver escluso che l'inserimento sociale, considerato isolatamente, potesse da solo rendere doveroso il rilascio del permesso umanitario, ha posto, come punto di partenza ineludibile per il riconoscimento del diritto, l'effettiva valutazione comparativa della situazione oggettiva del Paese d'origine e soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce della peculiarità della vicenda personale (cfr. Cass., Sez. VI-I, n. 420/2012; Sez. VI-I, n. 359/2013; Sez. VI-I, n. 15756/2013). Muovendo da un'interpretazione estensiva del citato art. 5, comma 6, la Suprema Corte ha spostato la verifica dell'esistenza di serie ragioni umanitarie o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali, dal piano strettamente individuale a quello più oggettivo della violazione di precetti normativi di rango costituzionale o internazionale: il che non equivale all'automatico riconoscimento della tutela umanitaria in ragione dell'accertata esistenza di detti obblighi ma, ove verificata la violazione dei diritti fondamentali ad essi sottesi, dà spazio, con comparazione da effettuarsi con giudizio prognostico, qui e nel Paese di origine, all'esame della condizione attuale del richiedente dovendosi valutare se *“risulti un'effettiva ed incalcolabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”*.

Se, cioè, il D.L. n. 113/2018 (eliminando la clausola inerente ai presupposti per il rilascio della protezione umanitaria: *“salvo che ricorrano motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”* e, ove presenti, le locuzioni *“umanitaria”* o *“protezione umanitaria”*) aveva soppresso la protezione umanitaria come categoria generale, introducendo fattispecie tipiche di protezione per *“casi speciali”* (ossia: 1) necessità di cure mediche per condizioni di salute di particolare gravità; 2) situazione di contingente ed eccezionale calamità naturale; 3) vittime di grave sfruttamento lavorativo; 4) vittime di tratta; 5) vittime di violenza domestica; 6) compimento di atti di particolare valore civile; ipotesi affiancate al principio generale di *non refoulement*), la riforma dell'ottobre 2020 ha ribadito, di contro, la necessità di assicurare allo straniero il diritto alla protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) comporti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

Questi indici – da intendersi alternativi tra di loro - evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio

in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).

Il richiamo espresso alla tutela della vita privata e familiare, situazioni che trovano immediato addentellato nell'art. 8 CEDU, consente, nell'attuale sistema positivo, di valorizzare, nella necessaria ed imprescindibile base comparativa, situazioni di vulnerabilità personale quali la salute, l'instabilità politico-sociale nel Paese di origine, la povertà e, soprattutto, l'integrazione sociale (cfr. Cass., Sez. I, n. 4455/2018). Non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass., Sez. I, n. 7733/2020), al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.

A fronte del descritto quadro normativo, al caso di specie non può che trovare applicazione, *ratione temporis*, il novellato art. 5, co. 6, del d.lgs. 286/1998, letto alla luce del principio di *non refoulement* come specificato all'art. 19, co. 1.1. del d.lgs. medesimo, riformato dall'art. 1 del d.l. 130/2020.

Infatti, l'art. 15 comma 1 di tale ultimo d.l. contiene uno specifico riferimento alla normativa transitoria, prevedendo che *“le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali”*, dunque, ai giudizi ancora non definiti alla data del 22/10/2020.

Non rileva in nessun modo il criterio del momento della presentazione della domanda (risultando, in ogni caso, già il provvedimento impugnato, emesso il 9.08.2018 anteriormente all'entrata in vigore del d.l. 113/2018), criterio che, invece, era stato individuato dalla Corte di cassazione per stabilire, nel silenzio circa il regime transitorio nel d.l. 113/2018, quando dovesse trovare applicazione il vecchio statuto normativo della protezione umanitaria in luogo del nuovo assetto ancorato al sistema della protezione per casi speciali (cfr. Cass. civ., sez. un., 13 novembre 2019, nn. 29459, 29460, 29461).

Senonché l'inequivoco dato letterale del menzionato art. 15, co. I, del d.l. 130/2020 è sicuro vincolo per l'interprete. Né oltremodo si intravedono situazioni di disparità di trattamento o di irragionevolezza tali da far dubitare della legittimità costituzionale di siffatta applicazione retroattiva.

IV.2-Nel caso *de quo*, il ricorrente, a sostegno del riconoscimento della protezione umanitaria, ha invocato il livello di integrazione socio-lavorativa conseguito in Italia ed il conseguente profilo di vulnerabilità soggettiva cui sarebbe esposto in caso di rientro forzato in Nigeria.

Orbene nella valutazione del percorso di integrazione, avviato dal ricorrente occorre, in primo luogo, considerare che lo stesso, dopo aver abbandonato la Nigeria nel 2016, ed aver trascorso circa tre mesi in Libia, è arrivato in Italia il 22.05.2017, allorquando era ancora minorenne.

La minore età del ricorrente, al momento dell'arrivo nel Paese di accoglienza, non può non incidere sia sulla valutazione del livello di integrazione socio-lavorativa, non potendosi pretendere da un soggetto minorenne la stessa capacità di inserimento nel tessuto socio-economico dello Stato ospitante raggiungibile da una persona adulta, sia sul piano della vulnerabilità soggettiva, trovando la tutela del minorenne espresso riconoscimento sia a livello costituzionale (art 30 Cost.) sia a livello sovranazionale (art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea).

La rilevanza della minore età è stata messa in luce, nel sistema della protezione internazionale anche dalla giurisprudenza di legittimità *“In tema di protezione umanitaria, il giudice, ai fini dell'individuazione di eventuali situazioni di vulnerabilità, nell'accertare il livello d'integrazione raggiunto in Italia dal richiedente, comparato con la situazione in cui versava prima dell'abbandono del paese di origine, deve valutarne la minore età, in considerazione della particolare tutela di cui gode nel nostro ordinamento il migrante minorenne, in specie ove sia non accompagnato, trattandosi di condizione di "vulnerabilità estrema", prevalente rispetto alla qualità di straniero illegalmente soggiornante nel territorio dello Stato, avuto riguardo all'assenza di familiari maggiorenni in grado di prendersene cura ed al conseguente obbligo dello Stato di adottare tutte le misure necessarie per non incorrere nella violazione dell'art. 3 Cedu”.* (Cass. n. 11743 del 17/06/2020, Rv. 657954 - 01)

Ciò posto, dalla documentazione versata in atti, e, in particolare dalla relazione sociale redatta dalla dott.ssa [REDACTED], coordinatrice della Comunità per i minori, gestita dalla [REDACTED], ove il ricorrente è stato accolto sin dal 18.01.2018, si evince che lo stesso *si è mostrato collaborativo ed integrato all'interno della vita comunitaria; riconoscendo ruoli e competenze afferenti all'equipe multidisciplinare presente nella struttura. Nell'ambito dell'integrazione si evidenziano ancora, progressi rispetto all'autonomia personale; mentre inizialmente l'ospite chiedeva supporto per rapportarsi con gli enti esterni, di recente, in seguito ai corsi tenuti in struttura circa l'orientamento e la formazione al lavoro, l'ospite si è recato in maniera del tutto autonoma presso il Centro per l'impiego territoriale di Taranto.*

Dopo aver conseguito il certificato di conoscenza della lingua italiana di livello A1 ed aver partecipato a dei corsi di formazione in materia di giardinaggio e nel settore della coltivazione ortofrutticola, il ricorrente ha cercato seriamente di inserirsi nel mondo del lavoro iscrivendosi presso il Centro per l'impiego di Taranto e partecipando ad un seminario di formazione per i disoccupati di lunga durata, organizzato con il patrocinio della Regione Puglia.

L'avvio da parte del ricorrente di un effettivo percorso di inserimento nel tessuto socio-lavorativo del Paese ospitante è, infine, comprovato dallo svolgimento di attività lavorativa, come bracciante agricolo presso un'Azienda agricola di Taranto come attestato dai modelli Unilav del 21.04.2021 e del 22.12.2020, la cui

effettività è confermata dalle buste paga relative ai mesi da dicembre 2020 a marzo 2021 da cui si evince la percezione di una retribuzione netta mensile oscillante dai 750,00 ai 600,00 euro.

Considerato, pertanto, che l' [REDACTED], giunto in Italia ancora minorenne, ha provato l'avvio di un serio ed effettivo percorso di inserimento socio-lavorativo in Italia è evidente che laddove lo stesso fosse costretto a fare ritorno in Nigeria, Paese con il quale, per un verso, non mantiene più alcun legame affettivo (essendo orfano di entrambi i genitori ed essendo fuggito dalla famiglia adottiva per i maltrattamenti subiti) e, per altro verso, nel quale non dispone più di un'occupazione tale da garantirgli un'esistenza libera e dignitosa, andrebbe incontro ad un profilo di vulnerabilità soggettiva, derivante dalla coattiva ed improvvisa interruzione del percorso di inserimento lavorativo cui il giovane migrante si è proficuamente dedicato, non appena giunto in Italia.

La subordinata istanza di riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e 19, co., I.2, del d.lgs. n. 286/1998, essendo fondata, deve essere, pertanto, conclusivamente accolta.

V. – In considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

#### **P.Q.M.**

il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 11.12.2018 da [REDACTED], così provvede:

1) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e 19, co., I.2, del d.lgs. n. 286/1998;

2) spese di lite interamente compensate;

3) LIQUIDA le spese della parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato come da separato decreto.

Così deciso nella camera di consiglio in Bari, addì 31.05.2021.

Il Giudice relatore

*Enzo Davide Ruffo*

Il Presidente

*Antonio Costantini*